



Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo

Sede ex Scuola Roncalli, V.le San Marco n. 154
30174 Venezia
Tel. 041-2749286
formazione@comune.venezia.it

Fasc. 2025/35

trasmissione via e-mail

Spett.le

...

via ... - ...

P.IVA/C.F. ...

Condizioni particolari di contratto per la fornitura di un servizio di formazione e addestramento del personale, a favore dei dipendenti del Comune di Venezia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. mediante trattativa diretta nel MePa.

Definizioni e acronimi

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione - Comune di Venezia

Appaltatore - l'Operatore Economico esecutore del servizio

Condizioni particolari di contratto - il presente documento

Contratto - la stipula della trattativa Diretta nel mePa

Codice - il D.Lgs. 36 del 31/03/2023

RUP - Responsabile Unico del Progetto

Premesse

Il Servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo si occupa della realizzazione delle attività formative per i dipendenti del Comune di Venezia;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026-2028, prevede l'Obiettivo M1_4.5.1 "Innalzamento del livello di professionalità e competenza nell'Ente in comune e nelle società partecipate" a cui è collegato l'obiettivo M1_4.5.1_2 "Formazione permanente del personale dipendente, mediante il potenziamento delle competenze digitali, inclusa l'introduzione all'intelligenza artificiale, e delle lingue straniere";

il Servizio Formazione ha previsto nel Piano della Formazione 2026, nell'ambito dell'area tematica ..., dei corsi in aula in materia di ..., destinati al personale del Comune di Venezia, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle competenze previsti nei citati strumenti di programmazione.

Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di accettazione di ogni articolo presente e di conoscenza della normativa vigente in materia di appalti, il presente documento andrà restituito firmato unitamente all'offerta tecnica ed economica tramite piattaforma Consip Mepa come documentazione allegata alla Trattativa Diretta.

Articolo 1 Oggetto del contratto

- Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento di servizi di formazione in materia di ... destinati ai dipendenti del Comune di Venezia;
- il beneficiario della fornitura è il Comune di Venezia, C.F. 00339370272, Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo, con sede in Viale San Marco n. 154, 30174 Venezia.

Articolo 2 Descrizione e quantificazione delle attività

- Il servizio oggetto della presente procedura è qualificato come servizio di natura intellettuale, in quanto caratterizzato da prestazioni professionali ad elevato contenuto specialistico, non standardizzabili e basate sull'elaborazione di soluzioni personalizzate coerenti con i fabbisogni della stazione appaltante;
- il servizio, oggetto del presente contratto è così articolato:
 - n. massimo edizioni nell'anno 2026 o biennio 2026-2027;
 - n. minimo edizioni da attivare ...
 - per ciascuna edizione n. ore ...
 - per un totale massimo di ... ore;le attività si svolgeranno in aula presso la sede del Comune di Venezia "Centro di Formazione Itaca" sita in Viale San Marco 154, Mestre, Venezia;
- l'affidamento del servizio non impegna, in alcun modo, l'Amministrazione al raggiungimento del numero massimo di edizioni previste; entro il limite di detto numero, spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale, il quantitativo delle prestazioni, ovvero del numero di edizioni del corso da attivare; è comunque stabilito che saranno attivate un minimo di ... edizioni e a conclusione di queste sarà inviata una comunicazione scritta da parte del RUP a confermare le eventuali ulteriori edizioni da attivare; per ogni ulteriore edizione da attivare sarà inviata una comunicazione scritta da parte del RUP; saranno pertanto remunerate solo le edizioni effettivamente richieste dall'Amministrazione e svolte dall'Appaltatore; il numero delle edizioni massime previste è pertanto puramente indicativo, frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale del fabbisogno, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Appaltatore il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta, il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle edizioni effettivamente richieste ed erogate;
- le edizioni dovranno svolgersi secondo il calendario che si concorderà con l'Amministrazione;
- si intendono inclusi nel servizio di formazione e parte integrante dello stesso le seguenti attività funzionali e complementari alla didattica, che dovranno essere preventivamente concordate e programmate con l'Amministrazione:
 - somministrazione di **test/esercitazione di ingresso (T0)** per la valutazione delle competenze in entrata e **test/esercitazione finale (T1) identici** così da certificare in modo oggettivo il miglioramento e il raggiungimento dell'obiettivo didattico tramite indicatore verificabile (**KPI**) con il **Criterio di Successo**: incremento risposte corrette > 0% tra T0 e T1, da dettagliarsi in base alla tipologia di prova somministrata;
 - **relazione finale** di ogni edizione dell'attività formativa, che può essere resa tramite la compilazione dell'**Allegato 1** "Scheda relazione Finale" del presente documento o in altro modo purché siano evidenziati gli elementi minimi riportati nella "Scheda relazione finale" **Allegato 1** del presente documento;
 - partecipazione a eventuali **incontri organizzativi** in fase esecutiva richiesti dall'Amministrazione;
 - consegna a tutti i partecipanti, per via digitale, dei **materiali didattici** utilizzati (es. slides).

Articolo 3 Gruppo di lavoro richiesto

- Il servizio dovrà essere erogato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le attività formative richieste; dovranno essere documentate le pregresse esperienze dell'Appaltatore, avvenute in contesti similari pubblici o privati, tramite il sito web aziendale, o autodichiarate se non reperibili on line;
- le figure professionali necessarie allo svolgimento del servizio sono:
 - n. 1 **Coordinatore didattico**, che dovrà partecipare a tutti gli incontri con l'Amministrazione per il supporto e il coordinamento delle fasi di elaborazione della programmazione e dello svolgimento del servizio; inoltre dovrà coordinare il team di formatori, assicurandosi del corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo allo svolgimento dell'attività;
 - n. 1 **Referente amministrativo**, che avrà il compito di interfacciarsi con l'Amministrazione per tutti gli aspetti amministrativi e contabili;
 - i **Formatori**, che dovranno essere in possesso di comprovate competenze nell'ambito specialistico di riferimento e di adeguata esperienza professionale nell'ambito della formazione professionale per adulti maturata attraverso incarichi analoghi presso enti pubblici o privati, nonché la capacità di trasferimento delle conoscenze e di conduzione di attività formative in contesti organizzativi complessi; i nominativi e i curricula dei Formatori dovranno essere forniti all'Amministrazione unitamente all'offerta tecnica ed economica; l'Amministrazione si riserva il diritto di non accettare uno o più candidati tra quelli proposti, in suddetta eventualità, la società incaricata dovrà trasmettere entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di non accettazione il nominativo di un nuovo candidato; nel caso uno o più formatori selezionati per il servizio risultasse indisponibile a prendere servizio per gravi e documentati motivi, L'Appaltatore si impegna alla sua immediata sostituzione per non compromettere o pregiudicare la prosecuzione del servizio;
- per ognuna delle figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, dovrà essere fornito un recapito telefonico e un indirizzo mail, per i formatori è preferibile fornire un numero di telefono cellulare, per comunicazioni urgenti inerenti alla logistica delle attività formative;

Articolo 4 Questionari di gradimento

- Al termine di ogni edizione l'Amministrazione eroga un questionario di gradimento relativo all'attività e al docente in scala di gradimento crescente da 1 a 7;
- sulla base degli esiti ricevuti l'Amministrazione applicherà gli interventi descritti nella seguente tabella:

Indicatore	Finalità	Modalità di rilevazione	Valutazione	Intervento
% di utenti che si dichiarano soddisfatti dell'attività formativa offerta e del docente	Misurare il grado di soddisfazione dell'utente rispetto all'attività e al docente	Questionario di gradimento erogato dall'Amministrazione a fine edizione	con valutazione media < a 3,5 (su base 7) sulla singola edizione	applicazione della penale descritta nel paragrafo 8, lettera c)
% di utenti che si dichiarano soddisfatti dell'attività formativa offerta e del docente	Misurare il grado di soddisfazione dell'utente rispetto all'attività e al docente	Questionario di gradimento erogato dall'Amministrazione a fine edizione	con valutazione media > a 3,5 e < 5,5 (su base 7) sulla singola edizione	organizzazione di un incontro organizzativo per valutare eventuali azioni di miglioramento

Articolo 5 Importo del contratto e oneri

- L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è pari a € ... IVA esente ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, poiché ricorrono i presupposti di legge previsti dall'art. 10 comma 1, n. 20 del medesimo decreto e dall'articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a zero;
- l'importo da corrispondere per ogni edizione è quello offerto dall'Appaltatore nell'offerta economica facente parte della Trattativa Diretta su piattaforma Consip Mepa;
- il prezzo del servizio, alle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza oltre che calcolato sulla base di una stima proporzionata alla natura delle prestazioni richieste e ai corrispettivi medi praticati sul mercato per servizi analoghi, tenuto conto dei riferimenti interni e delle prassi consolidate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; il prezzo del servizio è quindi da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità;
- sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari a svolgere la prestazione richiesta dal presente contratto, ivi inclusi i costi per il personale e i materiali didattici;
- sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri: messa a disposizione dei locali dove si svolgeranno le attività, le spese di funzionamento (energia, riscaldamento, etc), messa a disposizione delle attrezzature tecniche necessarie (PC, proiettore, etc).

Articolo 5bis proprietà intellettuale

I materiali didattici prodotti o utilizzati nell'ambito del servizio, inclusi contenuti, documentazione e supporti, restano di proprietà dell'Appaltatore; è tuttavia riconosciuto all'Amministrazione il diritto d'uso gratuito, non esclusivo e senza limiti temporali, per finalità istituzionali, formative e interne.

Articolo 6 Decorrenza e durata

Il contratto decorre dalla data di stipula della TD nel Mepa e termina il

Articolo 6bis Revisione dei prezzi

Considerata la durata limitata del contratto, inferiore ai 12 mesi, non si procede a revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

oppure in caso di contratto oltre i 12 mesi prevedere la revisione dei prezzi:

Ai sensi dell'art. 60 del Codice. è prevista la revisione dei prezzi in caso di variazioni significative del costo del lavoro relativo alle prestazioni formative;

la revisione si applica qualora tali variazioni superino il 5% del corrispettivo contrattuale; in tal caso è riconosciuto l'80% della variazione eccedente tale soglia, sulla base di indici ISTAT relativi al costo del lavoro o, in mancanza, indice FOI;

la revisione è riconosciuta su richiesta motivata dell'Appaltatore ed è limitata alle attività formative non ancora eseguite;

considerata la natura del servizio, la valutazione è effettuata in forma semplificata con riferimento al costo medio delle giornate formative previste.

Articolo 7 Modifiche del contratto durante il periodo di attività

- Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del Codice, in particolare: le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Articolo 8 Inadempienze e penalità

- In caso di violazione degli obblighi assunti con le Condizioni Particolari di Contratto,

L'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- a) in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la proposizione o sostituzione dei formatori, di cui all'art. 3, penale pari a € 250,00;
- b) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di avvio della prestazione come da calendario, di cui all'art. 2, verrà applicata una penale pari all' 1 ‰ del valore contrattuale, qualora il ritardo sia imputabile al fornitore/appaltatore e non concordato con l'Amministrazione;
- c) in caso di livello di gradimento < 3,5 sulla singola edizione penale pari a € ..., pari al 50% del valore della singola edizione;
- d) l'Appaltatore può fare richiesta di modifica del calendario per documentati motivi, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data prevista; in caso di richieste fatte in modalità differente e qualora non sia possibile trovare una data alternativa, e quindi la sessione formativa non viene erogata si applicherà una penale di € ...,00, pari al valore contrattuale della sessione formativa;
- Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore massimo del contratto, nel caso in cui l'importo della penale, calcolata ai sensi del presente articolo, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso come previsto dall' art. 18 del presente documento; la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Articolo 9 Oneri previdenziali

- In ragione di qualificazione di natura intellettuale del servizio, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, non trova applicazione l'obbligo, a pena di esclusione, di indicazione in offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, espressamente escluso per i servizi di natura intellettuale;
- non trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice, le quali, per espressa previsione normativa, riguardano i soli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, ivi inclusi gli obblighi connessi all'applicazione dei contratti collettivi;
- conseguentemente nei servizi di natura intellettuale la mancata indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato non costituisce illegittimità dell'offerta;
- resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'Appaltatore di rispettare, in fase esecutiva, la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, nonché di garantire trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- in conformità all'art. 11, c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

Articolo 10 Obblighi assicurativi

- Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore, di terzi o dell'Amministrazione;

- all'Appaltatore potrà essere richiesto di dimostrare l'esistenza di polizze RC, già attivate che coprano anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione; l'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi derivanti da quest'ultima.

Articolo 11 Controlli preventivi e in fase esecutiva

- L'**Allegato 2** al presente documento "Autodichiarazione possesso dei requisiti", da restituire compilata e firmata, costituisce fattispecie di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- in ottemperanza all'art. 24 del Codice, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà ad effettuare tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, così come autodichiarati nell'**Allegato 2**, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del Codice, se previsti;
- il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- l'Appaltatore deve essere registrato al servizio FVOE secondo la delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del Codice;
- la sottoscrizione del presente documento costituisce consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e 100 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- qualora, in conseguenza della verifica tramite FVOE non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto, o alla non sottoscrizione, se ancora non è avvenuta la stipula nella piattaforma MePa, alla comunicazione all'ANAC, e alla sospensione dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- il RUP durante la fase esecutiva contrattuale svolgerà adeguate verifiche dirette a certificare che il servizio oggetto del contratto sia allineato a quanto previsto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative ivi comprese la pertinenza delle competenze dei Formatori con i curricula presentati e gli esiti dei questionari di gradimento;
- verificherà inoltre il rispetto delle leggi di settore circa la regolare esecuzione di tutte le clausole contrattuali presenti nelle Condizioni Particolari di Contratto;
- l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica;
- gli esiti di tali verifiche e le eventuali "non conformità" verranno documentate tramite la *Scheda di monitoraggio del RUP*, che verrà prontamente inviata all'Appaltatore, che sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione nei modi e nei tempi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle Condizioni Particolari di Contratto, ferma restando l'applicazione delle penalità previste al precedente art. 8; l'Amministrazione, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, non diversamente risolvibili, ha facoltà di risolvere il contratto;

Articolo 12 Corrispettivo e modalità di pagamento

- Il pagamento delle prestazioni avverrà, di norma, per stati di avanzamento delle attività effettivamente svolte, previa verifica della regolare esecuzione finale da parte del RUP, nei limiti delle risorse impegnate;

- l'accertamento della regolare esecuzione contrattuale da parte del RUP terrà conto di quanto dichiarato nella Scheda di valutazione emessa in fase di esecuzione, e avverrà entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti dei test finali di valutazione e delle relazioni finali di edizione, ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore; l'Amministrazione provvede, al termine delle operazioni di verifica, a comunicare all'Appaltatore il positivo accertamento della regolare esecuzione;
- nell'eventualità in cui l'Appaltatore procedesse all'emissione della fattura prima di tale comunicazione, l'Amministrazione sospenderà i termini per il pagamento della fattura;
- il termine per la verifica di regolare esecuzione è sospeso nel caso in cui i dati inviati (esiti dei test finali di apprendimento e relazioni) vengano respinti perchè contestati, in ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di chiedere all'Appaltatore chiarimenti, documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni dei dati; tali richieste sospenderanno la decorrenza dei termini per la verifica di regolare esecuzione, che riprenderanno a decorrere con la presentazione dei chiarimenti/documenti/integrazioni richieste;
- il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, che dovrà riportare il CIG e sarà intestata al Comune di Venezia, Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi - San Marco 4136 - 30124 Venezia CF/PIVA: 00339370272;
- la fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento e dovrà pervenire in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia e dalla normativa vigente;
- nella fattura elettronica, così come previsto dal D.M. 55/2013., dovranno essere indicati i seguenti dati, in assenza dei quali la fattura non potrà essere liquidata:
 - codice univoco ufficio: UFWX64;
 - centro di costo: 030;
 - impegno di spesa: .../2026;
 - CIG:
- il pagamento del saldo finale sarà effettuato al netto di eventuali trattenute previste ai precedenti artt. 8 e 9;

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente documento nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, come da Autodichiarazione di possesso dei requisiti, inviata e sottoscritta in **Allegato 2** al presente documento;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale modifica che intervenga successivamente alla stipula del presente contratto;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

Articolo 14 Cauzioni e garanzie

- Non è richiesta garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;
- si dispone altresì l'esonero dalla garanzia definitiva, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in considerazione della natura intellettuale del servizio.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

- Le parti danno atto che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è stato provveduto in sede di Trattativa Diretta nel MePa, per l'appalto in oggetto, a fornire l'informativa per i dati personali, i dati raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, nell'ambito del presente procedimento e di eventuali documenti ad esso collegati, esclusivamente per finalità connesse alla conclusione della procedura di affidamento e per gli adempimenti correlati alla sua gestione;
- le parti si impegnano a non comunicare i suddetti dati personali a soggetti terzi, salvo nei casi

strettamente necessari per l'esecuzione del contratto o nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'eccesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività;
- i dati relativi al presente incarico saranno pubblicati in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza; l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente documento, presta espressamente il proprio consenso alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito istituzionale del Comune di Venezia: www.comune.venezia.it.

Articolo 16 Riservatezza

L'appaltatore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, dati e contenuti di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio, anche successivamente alla cessazione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Articolo 17 Disposizioni anticorruzione

- Il Comune di Venezia è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione;
- l'Appaltatore è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023) e dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia (Approvato con delibera di Giunta comunale n. 703 del 20/12/2013 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023), assumendosi la responsabilità per eventuali violazioni; a tal fine si allegano i citati codici al presente documento (**Allegati 3 e 4**), che devono essere sottoscritti e inviati unitamente alle presenti Condizioni Particolari di Contratto; gli stessi sono reperibili anche alla seguente pagina del sito del Comune di Venezia nella sezione Amministrazione Trasparente: <https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta>
- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto;
- l'Appaltatore deve non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di aver conferito incarichi professionali, consulenze o collaborazioni a dipendenti cessati dal servizio presso il Comune di Venezia che, nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 190/201 (cd. clausola "anti pantouflage");
- l'Appaltatore dichiara per il personale impiegato, inclusi i Formatori, la presenza/assenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale tramite l'Autodichiarazione **Allegato 1** del presente documento;
- in caso di dichiarazioni mendaci o violazioni accertate, è avviata la risoluzione immediata del contratto, con riserva di ogni azione risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 18 Protocollo di legalità

- Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità (**Allegato 5**), sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della regione Veneto, UPI Veneto e ANCI Veneto, ai fini della prevenzione e dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, visionabile e scaricabile a questa pagina web:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

- l'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, che deve essere sottoscritto e consegnato unitamente alle presenti Condizioni Particolari di Contratto;
- il mancato rispetto delle stesse dà luogo all'annullamento del contratto.

Articolo 19 Risoluzione anticipata del contratto

- In materia di risoluzione del contratto si applica quanto disposto dall'art. 122 del Codice al verificarsi delle fattispecie individuate, e anche a titolo esemplificativo nei seguenti casi:
 - a. accertata situazione di esclusione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 94 del Codice, al momento dell'affidamento dell'incarico;
 - b. grave negligenza, frode o inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso l'utilizzo, anche temporaneo, di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati nel precedente art. 3;
 - c. mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d. ingiustificata sospensione del servizio;
 - e. subappalto non autorizzato o cessione del contratto a terzi;
 - f. mancato rispetto dei tempi previsti per l'erogazione dei servizi;
 - g. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, costituiscono gravi violazioni quelle di cui all'All. II.10 del Codice;
 - h. applicazione di penali superiori al 10% del valore massimo contrattuale;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k. violazione da parte dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), nel Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia (Delibera di Giunta n. 703/2013 e ss.mm.ii.), e nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012;
 - l. laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dall'Amministrazione, come descritti dall'art. 98 del Codice, gravi illeciti professionali in capo all'Appaltatore tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - m. nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dagli artt. 95 e 124 del Codice e dal D.Lgs. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
 - n. nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
 - o. modifica sostanziale del contratto che imponga una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - p. nell'ipotesi in cui emergano situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibili;
 - q. accertata violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 258 TFUE);
 - r. decadenza dell'attestazione di qualificazione per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- La risoluzione sarà preceduta da:
 - relazione del RUP con contestazione degli addebiti;
 - dichiarazione formale di risoluzione da parte della stazione appaltante, su proposta del RUP.

Articolo 20 Esecuzione in danno

- Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro

operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione;

- per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore.

Articolo 21 Recesso

- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice;
- tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC; il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione;
- in caso di recesso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, maggiorato di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Articolo 22 Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

- L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere ad adeguata istruzione del personale formatore, nonché di eventuali sostituti, in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza;
- il servizio, in quanto di natura intellettuale in ambienti di lavoro ordinari privi di rischi specifici, non è soggetto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ovvero alla redazione del DUVRI; tuttavia, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera b) e del comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si informa fin d'ora che non possono essere esclusi rischi inciampo determinati dalla presenza di alcuni cavi volanti nell'aula utilizzata per l'esecuzione della prestazione, determinati dai collegamenti degli strumenti informatici; pertanto, si raccomanda la prudenza ed attenzione nel percorrere gli spazi;
- al fine di eliminare/ridurre alla fonte i rischi da interferenza, trattandosi di ambienti di lavoro a basso rischio infortunio adibiti all'uso di aule di formazione, il docente sarà accolto nella sede individuata per il corso dal personale del Comune di Venezia e allo stesso tempo verranno fornite dal personale, in quanto delegato dal Datore di Lavoro della sede presso la quale è ubicata l'aula di formazione, dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici contingenti esistenti nella sede prescelta, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate per la propria attività, garantendo la fruibilità degli ambienti in sicurezza da parte del docente;
- a seguito della preliminare valutazione effettuata e per il tipo di servizio erogato, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportino costi della sicurezza da interferenza che quindi sono pari a € 0,00.

Articolo 23 Subappalto

- In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le attività oggetto del contratto; non è previsto subappalto,

Articolo 24 Liquidazione dell'Appaltatore - cambio di ragione sociale

- In caso di liquidazione, scioglimento o trasformazione societaria dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'Appaltatore in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore economico subentrante.

Articolo 25 Foro competente

- Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 26 Spese

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente documento, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- il presente documento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato I.4 al Codice, in quanto di importo complessivo inferiore a € 40.000,00.

oppure:

l'imposta di bollo è quantificata nell'Allegato I.4 al Codice, se dovuta, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione l'attestazione dell'avvenuto pagamento prima della stipula definitiva del Contratto;

Articolo 27 Clausole finali

- Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si rinvia a quanto disposto dal Codice civile, dal Codice dei Contratti Pubblici, dai Regolamenti Comunali, e dalle altre norme di legge applicabili, fra cui le regole generali di e-procurement presenti nella piattaforma Consip www.acquistinretepa.it;
- in caso di difformità tra le presenti Condizioni Particolari di Contratto e le prescrizioni contenute nelle regole generali di e-procurement presenti nella piattaforma Consip www.acquistinretepa.it, prevalgono le clausole della presente lettera.

Per accettazione
l'Appaltatore*

Il Direttore*
dott. L. Ajazi

Allegati:

- 1 Scheda Relazione Finale
- 2 Autodichiarazione possesso dei requisiti (da restituire compilata e firmata)
- 3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (da restituire siglato in ogni pagina)
- 4 Codice di comportamento interno del Comune di Venezia (da restituire siglato in ogni pagina)
- 5 Protocollo di legalità (da restituire siglato in ogni pagina)

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.